

Registro Generale N. 000080/2023 del 22/02/2023

Determinazione del Dirigente del Settore U1 - AFFARI GENERALI

Servizio sostitutivo di mensa per i Dipendenti del Comune di Carpi, mediante buoni pasto cartacei - Adesione alla Convenzione "verde" di Consip "Buoni Pasto ed. 9" - Lotto 6 - Emilia Romagna - CIG ZD73A09D89

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI IN COMUNE

Premesso che:

- In base agli accordi sindacali vigenti, l'Amministrazione del Comune di Carpi è tenuta ad erogare ai propri dipendenti, un servizio sostitutivo di mensa che può essere fruibile mediante utilizzo di buoni pasto spendibile sulla piazza presso i servizi convenzionati;
- Lo stesso accordo sindacale stabilisce le condizioni per avere diritto al predetto buono;
- Attualmente il valore nominale convenuto per ogni singolo buono è di Euro 7,75 e su tale importo nominale è richiesto al dipendente di concorrere per la quota di un terzo pari ad Euro 2,58;
- Con la determinazione 279/2022 di cui sopra si aderiva alla convenzione Consip "Buoni pasto 9 – Lotto 6 relativa all'Emilia Romagna;

Tenuto conto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi attraverso le convenzioni CONSIP di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e prevede altresì l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall' art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018) aventi valore maggiore di € 5.000,00 (euro cinquemila/00);

Richiamato l'articolo 1, c. 1. del Decreto del 22 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che recita "In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalità di cui in premessa, la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 7 e 8, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95."

Riscontrato che:

- Attualmente è attiva la convenzione verde stipulata da CONSIP denominata "Buoni pasto 9" e il lotto di riferimento per l'Emilia Romagna è il n. 6 in scadenza il 3.3.2023;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- La convenzione successiva “Buoni Pasto Edizione 10” non è ancora stata aggiudicata in quanto da informazioni assunte dal sito ministeriale CONSIP, sono ancora in corso le procedure di valutazione delle offerte presentate;
- I tempi di attivazione degli Ordini Diretti di Acquisto all’adesione per i buoni pasto sono stimati in 2-3 mesi occorrenti alla ditta affidataria per convenzionarsi sul territorio con gli esercenti per cui si ritiene necessario acquistare n. 2.300 buoni per garantire sempre l’erogazione dei buoni ai dipendenti aventi diritto;
- La Ditta affidataria del lotto 6 relativo all’Emilia Romagna è Ditta **Repas Lunch Coupon srl** con sede legale a Roma Cap. 00184, Via Nazionale, 172 – C.F. 08122660585 – P.IVA 01964741001;
- La predetta convenzione riguarda sia buoni cartacei che elettronici, ma la discriminazione deve avvenire all’atto di adesione della convenzione;
- La Convenzione rientra nella tipologia degli *acquisti verdi* in quanto per la produzione dei buoni pasto, il Fornitore utilizza carta conforme alle specifiche tecniche del CAM “carta per copia e carta grafica” adottato con decreto 4 aprile 2013 (G.U. n.102 del 3 maggio 2013” e s.m.i.);
- Ai sensi del comma 4 dell’art.4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) i buoni pasto hanno caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione e da garantire la loro tracciabilità;
- La durata del contratto di fornitura per i buoni cartacei deve essere ricompresa da 1 mese a 24 mesi;

Preso atto che, secondo quanto previsto in convenzione, nonché quanto offerto nello “Schema di risposta dell’offerta tecnica”:

- *“Il fornitore, indipendentemente dal numero di esercizi convenzionati nel lotto aggiudicato, dovrà garantire e l’Amministrazione potrà verificare, per tutta la durata contrattuale e per ogni sede di utilizzo, la presenza di almeno 1 esercizio convenzionato ogni 15 soggetti aventi diritto al pasto (garantendo comunque un minimo di 3 esercizi per sede di utilizzo), entro la distanza di 1 km dalla medesima sede di utilizzo” (P. 1.1/B Offerta Tecnica);*
- *“Il fornitore provvederà a consegnare a ciascuna unità approvvigionante le card entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della prima richiesta di approvvigionamento” (P. 2.1/B Offerta Tecnica);*
- *“I corrispettivi dovuti al fornitore dalle singole amministrazioni contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun ordine di acquisto sono calcolati applicando uno sconto del 14,17% al valore nominale del Buono Pasto” (art. 9.1. Convenzione);*
- *“I predetti corrispettivi saranno fatturati secondo le modalità indicate nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della avvenuta consegna dei Buoni pasto da parte del Fornitore. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà*

- di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.” (art. 9.2 Convenzione);*
- *“I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e quindi i predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti correnti intestati al Fornitore:*
 - Unicredit S.p.A. IBAN: IT28A0200805364000110122317;
 - Credito Valtellinese S.C. IBAN: IT86J0521603227000000000130;
 - Intesa San Paolo S.p.A. IBAN: IT05Q0306905020615252073305;
 - Credito Valtellinese S.C. IBAN: IT12P0521603229000000078036;
 - BNL IBAN: IT51H01005256000000000732.” Il fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. – Le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorchè non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.”; (Art. 9.3 Convenzione);

Considerato che:

- L’acquisto di cui al presente atto è stato previsto nel Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi per il 2022 - 2023 aggiornato con deliberazione consiliare n. 133 del 30.12.2021 ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Sezione Strategica 2019 – 2024 – Sezione operativa 2021/2023” e s.m.i. con i seguenti codici:
 - Common Procurement Vocabulary (CPV): **30199770-8** ad oggetto “*Buoni Pasto*”(coincidente con quello indicato nella convenzione CONSIP di cui sopra;
 - Codice Unico Intervento (C.U.I.) **S00184280360202100034** ad oggetto “*Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto*”
- La spesa stimata per n. 2.300 buoni è pari ad Euro 15.295,00 + IVA 4% (Euro 7,75 - 14,17% = 6,65 x n. 2.300);
- Le clausole contrattuali previste in convenzione risultano congrue e confacenti alle esigenze dell’Ente;

Richiamato il Decreto MISE 7 giugno 2017, n. 122 “Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” che ha comportato apportato variazioni all’art. 144 del D.Lgs 50/2016 relativo ai servizi di ristorazione e servizi sostitutivi”;

Constatato che l’articolo 51 comma 2, lett. c), del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR), così come riformato dalla Legge di bilancio 2020, prescrive che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente *“le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai*

cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29".

Dato atto che l'Ufficio Personale, in ottemperanza alla suddetta prescrizione, in qualità di sostituto d'imposta, provvede ad effettuare la tassazione sui redditi derivanti da fruizioni di buoni per il servizio sostitutivo di mensa da parte dei dipendenti che ne fanno richiesta, per l'importo eccedente le somme sopra indicate;

Visto quanto disposto dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" che all'articolo 5 comma 7 dispone che *"A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro."*;

Considerato che in base all'Accordo Decentrato in vigore siglato a monte tra il Comune di Carpi con le rappresentanze sindacali (agli atti prot. n. 5170 del 07.02.2001 del Comune di Carpi), i buoni pasto dei dipendenti hanno un valore spendibile di Euro 7,75 (ex 15.000 lire) di cui Euro 5,17 sono a carico dell'Ente e tale somma è contenuta nell'importo massimo di Euro 7,00 consentito dalla normativa sopra richiamata c.d. "Spending Review";

Ritenuto pertanto necessario e funzionale aderire alla Convenzione CONSIP "Buoni Pasto 9 – Lotto n. 6 Emilia Romagna" per l'acquisto di n. 2.300 buoni;

Richiamato il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Carpi che all'art 6 comma 4 prevede che *"I Dirigenti/Responsabili dei Servizi dell'Unione, per le attività e le funzioni oggetto di convenzione o di altra forma di gestione associata, possono adottare tutti gli atti previsti dall'art 107 del D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento alla gestione dei pertinenti capitoli di entrata e di spesa allocati nel bilancio dell'Ente, nel rispetto del principio di integralità, del divieto di duplicazione delle funzioni e per ragioni di massima economicità e di ricomposizione unitaria delle competenze. Il PEG dà puntuale evidenza delle risorse ad essi assegnate"*;

Visto il decreto del Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre D'Argine prot. 1269 del 11/01/2022 di conferimento alla scrivente a fa data dal 01/01/2022 dell'incarico di Posizione organizzativa del Servizio Acquisiti in comune e in qualità di responsabile di procedimento, della competenza a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 6 della legge 241/1990 per i procedimenti afferenti alla posizione organizzativa conferita ed in particolare per tutte le procedure di gara relative all'acquisizione di beni e servizi fino a €

40.000,00 Euro con sottoscrizione di determinazioni, bandi, avvisi, richieste di preventivo, ordine d'acquisto, contratti e ogni altro atto a rilevanza esterna o atto endoprocedimentale, fino all'importo sopra indicato.

Dato atto che la scrivente, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Unione delle Terre d'Argine;

Richiamati i seguenti atti della Giunta dell'Unione Terre d'Argine:

- N. 89 del 21/07/2021 è stata approvata la relazione del Direttore Generale che ha dato avvio alla procedura per la revisione della struttura organizzativa dell'Unione Terre d'Argine dalla quale si evince che *“Il primo settore affari generali sarà caratterizzato da un'unità organizzativa nuova e fortemente strutturata che sarà definita “centrale acquisti”;*
- N. 151 del 15/12/2021 è stato approvato il progetto di costituzione della Centrale Acquisti che prevede l'unificazione di due servizi dell'Unione: la Centrale Unica di Committenza (Settore Affari Generali e Contratti) e il Provveditorato (Settore Servizi Finanziari), con conferimento delle rispettive funzioni e risorse nel Settore Affari generali, a partire dal 01/01/2022;

Preso atto che il Comune di Carpi è una stazione appaltante iscritta all'AUSA con codice 000166117;

Richiamati i seguenti regolamenti propri in vigore:

- a. Regolamento di contabilità del Comune di Carpi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017;
- b. Il Regolamento dei Contratti approvato con deliberazione Consiliare n. 148 del 22.12.2015;

Visto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 al 30 aprile 2023 stabilito dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di Bilancio 2023 (G.U. 29 dicembre 2022 n. 303);

Preso atto che l'art.163 del TUEL impone in esercizio provvisorio di non impegnare spese in misura superiore mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio 2022/2024 (annualità 2023), con esclusione del limite per:

- a) spese tassativamente regolate dalla legge;
- b) spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi

contratti.

Tenuto conto che le spese per buoni pasto cartacei per servizio sostitutivo di mensa di cui al presente atto, si configurano come “*spese a carattere continuativo*” rientranti nella casistica di cui al punto c) dell'art. 163 del TUEL sopra riportato, in quanto sono spese di carattere continuativo necessarie per mantenere il livello qualitativo e quantitativo del servizio ai dipendenti che ne hanno diritto in base a norme di legge e per applicazione del CCNL;

Accertato che il programma dei pagamenti afferenti agli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati i seguenti atti attinenti alla programmazione finanziaria e s.m.i.:

- Delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 30.12.2021, ad oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024”;
- Delibera del Consiglio Comunale n. 134 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024
- Delibera di Giunta Comunale n. 265 del 31.12.2021, avente per oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022 – 2024 – Parte finanziaria”;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

Per le motivazioni e con le modalità esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. **di aderire** alla Convenzione “verde” di Consip “Buoni Pasto 9”- Lotto 6 Emilia Romagna - per la fornitura di N. 2.300 buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo di mensa, per i Dipendenti del Comune di Carpi;
2. **di assegnare** la fornitura del servizio in oggetto alla Ditta aggiudicataria della Convenzione Consip “Buoni Pasto 9 – Lotto 6 Emilia Romagna” **REPAS LUNCH COUPON srl** con sede legale in ROMA – Cap. 00184 – Via Nazionale 172 – CF 01822660585 – P.IVA 01964741001;
3. **di determinare** una spesa contrattuale presunta per il suddetto periodo di **Euro 15.295,00 + IVA 4% pari ad Euro 15.906,80**;
4. **di impegnare**, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, la

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

spesa di **Euro 15.906,80** sul Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023 alla voce 210.00.10 “Buoni Pasto - Mensa per i dipendenti”;

5. **di formalizzare** il contratto con la Ditta Repas Lunch Coupon srl tramite adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto 9 – Lotto 6” - attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it, poi inviato on line, sottoscritto digitalmente dal Punto Ordinante, al fornitore;
6. **di riservarsi** di acquistare ulteriori buoni durante il periodo contrattuale, in caso di maggiore richiesta di buoni mensa degli aventi diritto;
7. **di ottemperare** nella gestione del contratto derivante dal presente atto, a quanto prescritto dalla normativa vigente in particolare:
 - dall’articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010 (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con scadenza 2.2.2023 prot. INPS_32974570;
 - dall’articolo 3, comma 7, Legge 136/2010 e s.m.e i. quali D.L. 12.11.2010 N° 187 e Legge 217 del 17.12.2010 (tracciabilità flussi finanziari, CIG);
 - All’obbligo imposto dal D. Lgs. N. 33/2013 e ss.mm.ii. disponendo la pubblicazione dei dati di cui al presente atto, sul sito internet dell’Ente “*Carpidiem.it*” –(percorso: Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti – Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Affidamenti Diretti, Urgenti e Protezione Civile – Servizi e forniture – 2022), in ossequio ai seguenti articoli:
 - Articolo 23 – “Obblighi di pubblicazione concernenti provvedimenti amministrativi” (Determina di affidamento e relativi allegati);
 - Art. 37 c. 1 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
 - A quanto disposto dall’art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014 in termini di Scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
8. **Di dare atto che:**
 - La spesa per il servizio sostitutivo di mensa erogata dal Comune di Carpi secondo le modalità indicate in premessa, ottempera alle prescrizioni di Legge sopra richiamate;
 - La spesa non è sottoposta ai vincoli previsti dall’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 per quanto riguarda l’esercizio provvisorio in quanto trattasi di spese a carattere continuativo, necessarie per garantire il livello qualitativo e quantitativo del servizio (servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti mediate buoni cartacei), impegnati a seguito della scadenza del precedente contratto;
 - Il CIG derivato della Convenzione “Buoni Pasto 9 - Lotto 6 Emilia Romagna” è il N. **ZD73A09D89** (derivato da 79900627BE) assunto per l’importo di Euro 15.295,00;

- il CPV è il n. **30199770-8** “*Buoni Pasto*”(coincidente con quello indicato in convenzione);
- il CUI è il n **S00184280360202100034** ad oggetto “*Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto.*”
- I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate nella convenzione e riportate in premessa;
- le fatture verranno emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente ordinati e consegnati;
- Lo sconto offerto in convenzione è pari al 14,17% del valore nominale e sull'importo al netto dello sconto è da aggiungersi l'IVA del 4%;
- La quota a carico del dipendente è di Euro 2,58 corrispondente ad un terzo del valore nominale da incassare alla voce di bilancio 650.00.05 “*Servizi Generali - Proventi Mensa dipendenti*”;
- L'Ufficio Personale provvederà ad effettuare le ritenute fiscali sulla parte che concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente derivante dalla fruizione del servizio sostitutivo di mensa ai sensi dell'articolo 51 comma 2 lettera c) del T.U.I.R.;
- Copia della presente determinazione verrà trasmessa al Settore Risorse Umane per gli adempimenti conseguenti;

9. **di dare** atto che:

- Il referente amministrativo è la rag. M. Grazia Pecorari, dipendente del Servizio Acquisti in Comune del 1° settore Affari Generali dell'Unione Terre d'Argine;
- Il Responsabile di Procedimento è la Posizione Organizzativa del Servizio Acquisti in Comune dell'Unione Terre d'Argine Dr. Simona Bottazzi.

Il Dirigente
BOTTAZZI SIMONA

OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa per i Dipendenti del Comune di Carpi, mediante buoni pasto cartacei - Adesione alla Convenzione "verde" di Consip "Buoni Pasto ed. 9" - Lotto 6 - Emilia Romagna - CIG ZD73A09D89

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
15.906,80	1.01.01.02.002	2100010	2023	ZD73A09D89	00611

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: FAVOREVOLE.

22/02/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa